

Allegato sub E al n° 6417 di raccolta

STATUTO

Articolo 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

E'costituita , ai sensi degli articoli 14 e ss del codice civile nonché del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore - CTS) per effetto di trasformazione da Associazione operata ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO - ETS"**, in breve **"FONDAZIONE VIS - ETS"**.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dalla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e fintanto che vi rimarrà iscritta. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

La Fondazione trae le sue origini dall'Associazione riconosciuta "VIS VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO ONLUS", avente natura di ONG - Organizzazione Non Governativa di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e di OSC - Organizzazione della Società civile ex art. 26 comma 2 L. 125/2014.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione si ispira ai valori cristiani e alla dottrina sociale della Chiesa, al sistema "preventivo" di Don Bosco e agli apporti della prassi educativa salesiana. In particolare:

a) ritiene che ogni persona debba potere godere pienamente dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità favorendone lo sviluppo:

b) considera lo sviluppo come ampliamento delle capacità di ogni persona - intesa come individuo e membro della comunità - e, pertanto, come sviluppo umano integrale, universale e sostenibile in senso sociale, economico, politico ed ambientale;

c) considera la cooperazione internazionale come strumento fondamentale per il perseguimento della pace e dello sviluppo soprattutto dei gruppi in situazioni di maggior povertà e vulnerabilità specie bambine, bambini e giovani offrendo loro

opportunità educative, formative e occupazionali, nonché strumenti per la promozione e protezione dei propri diritti;

d) crede nello spirito del servizio volontario orientato allo sviluppo dei popoli e alla promozione dei diritti umani e della pace, soprattutto attraverso la valorizzazione, preparazione e formazione dei giovani e degli operatori inseriti nei programmi e nelle attività istituzionali condotte sia nei Paesi partner, sia in Italia.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo della Fondazione è la lotta alla povertà, alle disuguaglianze e all'esclusione sociale; il perseguimento della pace, dello sviluppo umano e sostenibile, la promozione e la protezione dei diritti umani, la diffusione di una cultura solidaristica, di inclusione e di cooperazione tra i popoli.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d) art. 5 CTS**);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (**lett. d) art. 5 CTS**);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lett. d) art. 5 CTS**);

- formazione universitaria e post-universitaria (**lett. g) art. 5 CTS**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i) art. 5 CTS**);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**lett. l) art. 5 CTS**);

- cooperazione allo sviluppo (**lett. n) art. 5 CTS**);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**lett. r) art. 5 CTS**);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di

interesse generale (**lett. u) art. 5 CTS**);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata **lett. v) art. 5 CTS**);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. W) art. 5 CTS**).

Pertanto, la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) identificare, elaborare e attuare programmi e interventi orientati alla lotta alla povertà e alle diseguaglianze, alla promozione dell'inclusione e coesione sociale, alla promozione e protezione dei diritti umani, con particolare riguardo a bambine, bambini, giovani e gruppi vulnerabili, allo sviluppo socio-economico, all'inserimento socio-professionale, al rafforzamento della società civile e delle istituzioni, alla protezione dell'ambiente, delle risorse naturali e del patrimonio artistico e culturale, soprattutto attraverso l'educazione, la formazione e ogni altra azione funzionale al perseguimento delle finalità sopra specificate;

b) intervenire nelle situazioni di emergenza determinate da conflitti o disastri naturali, nei paesi ove siano già in corso interventi con partner locali oppure dietro loro specifica richiesta, perseguendo gli obiettivi tipici dell'aiuto umanitario e il ripristino di condizioni di sviluppo a sostegno delle comunità e dei gruppi più vulnerabili;

c) elaborazione e realizzazione di

* programmi, progetti e iniziative nel campo delle migrazioni, dell'integrazione, dell'inclusione e dell'intercultura, in Italia e nei paesi partner, ispirati alla promozione e protezione dei diritti umani;

* interventi ed azioni orientate a promuovere ed assicurare la parità di genere e le pari opportunità considerate come diritti fondamentali;

d) agire in rappresentanza («advocacy») dei principali destinatari dei propri programmi e dei partner per veicolare le istanze e gli interessi presso le sedi istituzionali ove ciò sia consentito alle organizzazioni della società civile, nonché il lavoro in rete («networking») con altri organismi ed enti, per intervenire sinergicamente sui decisori politici, amministrativi, economici e sociali, a livello nazionale e internazionale, e promuovere cambiamenti ispirati allo sviluppo umano e sostenibile e alla promozione e protezione dei diritti umani;

e) realizzare attività di ricerca e valutazione (sociale, economica, giuridica o di altra natura) concernenti i temi connessi alle proprie finalità e attività, anche in

collaborazione con istituti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche e private;

f) formazione e preparazione specifica di volontari e operatori per lo sviluppo, con l'obiettivo di accrescere in modo adeguato la loro conoscenza sui caratteri e sulle dinamiche dello sviluppo, qualificare l'apporto specifico dell'azione di volontariato, approfondire la conoscenza dei paesi partner nelle dimensioni antropologica, culturale, socio-politica, economica, religiosa e linguistica;

g) comunicazione, informazione, formazione e aggiornamento sulle tematiche connesse alle proprie finalità, tra le quali la cooperazione internazionale allo sviluppo umano e sostenibile, l'aiuto umanitario, la promozione e protezione dei diritti umani, il volontariato, nonché attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica o di gruppi target specifici al suo interno, di educazione alla cittadinanza globale e all'intercultura;

h) attività editoriali per la realizzazione di riviste e pubblicazioni periodiche, anche multimediali, e organizzazione di convegni, seminari e simposi, eventi culturali, musicali, artistici ed eno-gastronomici collegati a programmi e campagne.

La Fondazione svolge le summenzionate attività sulla base dei seguenti principi e criteri operativi:

a) adesione ai principi fondamentali del diritto internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, in particolare a quelli di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;

b) attenta considerazione del quadro degli indirizzi strategici definiti dalla comunità internazionale (Italia, Unione Europea, Nazioni Unite, altre Agenzie e Organizzazioni internazionali) attraverso leggi, regolamenti, decisioni, delibere e comunicazioni in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario, e attraverso la collaborazione stabilita dalla Fondazione VIS con le comunità, le istituzioni e le associazioni locali dei paesi partner;

c) adozione dell'approccio partecipativo e promozione e sviluppo del partenariato come indispensabile strumento di cooperazione nei paesi partner, in collaborazione con le forze locali civili, sociali ed ecclesiali;

d) valorizzazione e impiego di volontari, operatori, esperti, tecnici e altro personale idoneo a intervenire ed operare nell'ambito dei propri programmi e attività, che condividano l'identità dell'organismo e aderiscano alle sue finalità;

e) sviluppo, a livello nazionale e internazionale, delle collaborazioni e sinergie con altri enti e organismi salesiani o di ispirazione salesiana, con università, centri di ricerca e formazione, altre ONG/OSC, comunità di **migranti**

e formazioni sociali delle diaspore, nonché con ogni altro attore che risulti rilevante e significativo per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività.

4. La Fondazione, per rendere più efficace la propria azione, può costituire o aderire a organismi di secondo livello, unioni, federazioni, reti e piattaforme che si prefiggono obiettivi correlati o funzionali alla propria missione e finalità. La Fondazione, allo stesso scopo ovvero per consentire la propria operatività in paesi partner, può altresì richiedere accreditamenti, certificati, partenariati riconosciuti ufficialmente e iscrizioni in registri presso Organizzazioni internazionali, donatori istituzionali e altri enti, nazionali e internazionali, nonché presso le autorità locali nei paesi partner. Il Consiglio di Amministrazione delibera sugli atti sopra specificati.

Articolo 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal **fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi**,

- rappresentato inizialmente dalla dotazione di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal **fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione**, costituito:

- dalle quote di adesione alla Fondazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve convocare il Consiglio di indirizzo per deliberare la sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 6

Volontari

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari come definiti dall'art. 17, comma secondo, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari ai sensi di legge. La Fondazione ha l'obbligo di

assicurare i propri volontari.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il termine previsto dalla legge per il suo deposito nel Registro Unico del Terzo Settore il Consiglio di Indirizzo approva bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

Partecipanti della Fondazione

I Partecipanti della Fondazione si dividono in:

- **Partecipanti Fondatori;**
- **Partecipanti Aderenti.**

La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'art. 9 del presente statuto.

Sono Partecipanti **Fondatori** l'ente che nell'atto di trasformazione dell'associazione "VIS" ha accettato tale qualifica, nonché gli enti e le persone fisiche che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica. L'ammissione a tale qualifica è fatta nei tempi e nei modi previsti per l'ammissione dei Partecipanti Aderenti.

I Partecipanti Fondatori sono coloro che condividono i principi ispiratori e le finalità istituzionali della Fondazione. Essi sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; sono tenuti inoltre a contribuire alla formazione del patrimonio mediante il pagamento di una quota di adesione alla Fondazione che potrà essere fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Sono Partecipanti **Aderenti** le persone fisiche e gli enti che condividono i principi ispiratori e le finalità istituzionali della Fondazione e intendono collaborare attivamente e fattivamente alla loro realizzazione. Essi pertanto devono condividere e, mediante la loro partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i partecipanti fondatori perseguono attraverso la Fondazione, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del presente

statuto. Essi contribuiscono economicamente attraverso il versamento di una piccola quota di adesione annuale determinata dall'organo amministrativo con periodicità triennale.

I Partecipanti Aderenti possono essere raggruppati in sedi operative denominate "Presidi VIS".

L'ammissione del Partecipante **Aderente** è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Ulteriori, più specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei partecipanti, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, nonché a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per recesso o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi già assunti dal partecipante, in sede di trasformazione o in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 9

Recesso ed esclusione

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica

indirizzate al Presidente. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte dell'organo amministrativo.

I Partecipanti **Aderenti** che siano venuti meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto possono essere esclusi con deliberazione motivata dall'organo amministrativo. Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Consiglio di Indirizzo.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti **Fondatori** possono essere esclusi, oltre che nei casi sopra previsti, qualora non partecipino ad almeno 4 (quattro) sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

L'esclusione è comunicata al Partecipante mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte dell'organo amministrativo, fermo restando gli obblighi assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

I Partecipanti (Fondatori ed Aderenti) decadono automaticamente nel caso in cui non adempiano agli obblighi contributivi di cui al precedente art. 8 entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito inviato a cura dell'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova della sua ricezione.

Articolo 10

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea dei Partecipanti Aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, la Direzione Generale e i Dipartimenti.

Articolo 11

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da almeno tre membri.

Sono membri di diritto del Consiglio d'Indirizzo i Partecipanti Fondatori i quali nominano gli altri componenti del Consiglio determinandone il numero. Qualora il numero dei Partecipanti Fondatori sia pari o superiore a tre, il Consiglio di Indirizzo potrà essere costituito esclusivamente dai Partecipanti Fondatori.

I membri elettivi del Consiglio di Indirizzo durano in

carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, tra i quali designa il Presidente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- approva annualmente i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

In mancanza dell'assemblea dei Partecipanti Aderenti, spettano al Consiglio di Indirizzo tutte le materie attribuite all'assemblea dei Partecipanti Aderenti, tra cui la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legate dei Conti, con determinazione del relativo compenso e la nomina di tutti i Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 12

Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie (nei limiti di cui sopra), la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate in unica convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri.

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei membri.

Ogni Partecipante Fondatore ha diritto a un voto.

Ciascun partecipante fondatore può farsi rappresentare in assemblea da altro membro mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Partecipante può ricevere al massimo una delega.

La riunione è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i partecipanti fondatori, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Articolo 13

Assemblea dei Partecipanti Aderenti

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti:

- nomina due componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- elabora i piani di coordinamento delle attività di volontari e presidi.

L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

All'assemblea dei Partecipanti Aderenti possono essere invitati ad intervenire le Ispettorie Salesiane in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore (o persona dai medesimi designata) con poteri esclusivamente consultivi e senza diritto di voto.

Articolo 14

Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti

L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti è convocata dal Presidente della Fondazione nei casi in cui deve nominare i membri degli organi sociali di sua competenza e quando ne sia richiesto da un decimo dei Partecipanti Aderenti, con mezzi che garantiscano la prova della avvenuta ricezione.

Si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Partecipanti Aderenti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno un giorno.

Ogni Partecipante ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun partecipante può farsi rappresentare in assemblea da altro membro mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Partecipante può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti i Partecipanti Aderenti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri (compresi il Presidente e il Vice Presidente):

- 2 (due) componenti devono essere nominati dall'Assemblea dei Partecipanti Aderenti, fermo restando che in mancanza di Partecipanti Aderenti essi saranno nominati dal Consiglio di Indirizzo;

- 3 (tre) componenti devono essere nominati dal Consiglio di Indirizzo;

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in

carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i Consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo, tenuto conto di quanto proposto/deliberato dall'assemblea dei Partecipanti Aderenti;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio e, quando obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente e il tesoriere;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- istituisce inoltre i dipartimenti;
- decide sull'ammissione di nuovi Partecipanti da qualificare Fondatori o Aderenti;
- determina l'ammontare dei contributi e delle quote di adesione di cui al precedente articolo 8.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri e dei compiti al medesimo attribuiti in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e che sia idoneo all'informazione di tutti i

membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Articolo 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Tra i suoi membri il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 17

Organo di Controllo

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti Aderenti oppure, in sua mancanza, dal Consiglio di Indirizzo. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Anche in caso di nomina di un controllore unico va nominato un controllore supplente.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della cessazione dalla carica del

Controllore unico o di uno dei Controllori effettivi.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'organo amministrativo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Revisione Legale dei Conti

Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, l'assemblea dei Partecipanti Aderenti oppure, in sua mancanza, il Consiglio di Indirizzo, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea dei Partecipanti Aderenti e al Consiglio di Indirizzo con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

Modalità di riunioni collegiali

Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione, si

possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

La riunione, salvo che sia riunita ai sensi del comma che precede, si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo (fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge), che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 217/2017.

Articolo 21

Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Michela Vallarino - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia, composta di numero 24 (ventiquattro) fogli e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo conservato al n. 23.347 di repertorio e n. 6.417 di raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge. Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno ventinove ottobre duemilaventicinque (29.10.2025).

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo